

Regolamento Riconoscimento Crediti

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Giuridica e Criminologica

La valutazione delle attività formative pregresse è effettuata da apposita Commissione Riconoscimento Crediti (d'ora in avanti Commissione).

Gli esiti di tale valutazione vengono deliberati in sede di Consiglio del Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Psicologia Giuridica e Criminologica.

Attività formative pregresse riconoscibili

È possibile chiedere il riconoscimento delle attività formative pregresse svolte nell'ambito di Corsi di studio di 2° livello e in particolare:

- a) a seguito di rinuncia o decadenza della precedente carriera;
- b) a seguito di trasferimento/passaggio da altro Ateneo/corso di studio;
- c) per titolo già conseguito, anche all'estero;
- d) in regime di contemporanea iscrizione ex L. 33/2022;
- e) esami sostenuti come corsi singoli;
- f) in caso di cambio curriculum/ordinamento.

È inoltre possibile chiedere il riconoscimento – esclusivamente per l'esame di lingua inglese – di relative certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore rilasciate da Ente accreditato sulla *Piattaforma Enti Certificatori Lingue Straniere* ministeriale entro 3 anni dalla data di effettuazione della richiesta.

Criteri di riconoscimento

- Le attività formative pregresse vengono riconosciute per quelle previste dal piano di studi del CdLM in Psicologia Giuridica e Criminologica della coorte di ammissione.
- Gli esami di ambito psicologico – di Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) M-PSI – possono essere riconosciuti da attività formative pregresse svolte nell'ambito di corsi di laurea magistrale di classe LM-51. Qualora gli esami M-PSI siano stati sostenuti in corsi di laurea magistrale di altre classi, la Commissione valuterà la possibilità di effettuarne il riconoscimento sulla base dei relativi programmi di studio.
- Per il riconoscimento viene considerata la corrispondenza dei Settori Scientifico-Disciplinari o, in alternativa, l'equivalenza dei contenuti, qualora desumibile dai programmi o dalla denominazione degli esami.
- In assenza di sostanziale corrispondenza, le attività formative pregresse potranno essere riconosciute come esami a scelta (TAF D).
- Non potranno essere riconosciute attività formative pregresse svolte da più di 10 anni accademici rispetto a quello in cui viene effettuata la richiesta di riconoscimento crediti.
- Non potranno essere valutate attività formative pregresse che siano già "riconosciute" o "convalidate"; in tal caso è necessario presentare la documentazione relativa all'attività sostenuta originariamente.
- Il riconoscimento comporta l'attribuzione del voto e del numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) dell'attività formativa pregressa.
- Qualora il numero di CFU sia inferiore rispetto a quello previsto per il rispettivo esame del CdLM in Psicologia Giuridica e Criminologica, sarà necessario sostenere un'integrazione pari al numero di CFU residui. Qualora invece il numero di CFU dell'attività formativa pregressa sia superiore rispetto a quello previsto per il rispettivo esame del CdLM in

Psicologia Giuridica e Criminologica, non verranno riconosciuti CFU in eccedenza (nemmeno come CFU “fuori piano”).

- Qualora due o più attività formative pregresse concorrano al riconoscimento di un unico esame, verrà attribuito il voto risultante dalla media ponderata delle votazioni delle stesse.

I suddetti criteri si applicano anche in caso di “Valutazione preventiva della carriera pregressa”, come disciplinata dai vigenti *Manifesto degli Studi* e *Regolamento Tasse e Contributi Universitari*.

Riconoscimento Tirocinio Pratico-Valutativo

Il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) può essere riconosciuto – anche solo parzialmente – esclusivamente nel caso in cui sia stato già svolto in un altro corso di studio LM-51 di ordinamento abilitante (ex L. 163/2021 e D.I. 654/2022). L’attività di TPV dev’essere certificata per il corrispondente numero di CFU nel *curriculum* del corso di provenienza.

Ammissione ad anni successivi al primo

In caso venga riconosciuto un numero di CFU pari o superiore a 40, l’interessato/a verrà ammesso/a al 2° anno di corso (con assegnazione del piano di studio della relativa coorte di riferimento). Lo/la studente/essa potrà quindi sostenere tutte le attività formative residue del proprio piano di studio sia del 1° sia del 2° anno, nel rispetto della programmazione didattica di quest’ultimo.

Valutazione dei titoli esteri

Per il riconoscimento dei titoli esteri, in considerazione delle differenze tra i sistemi di istruzione superiore di riferimento, la Commissione esprime il proprio giudizio effettuando una valutazione degli elementi sostanziali della qualifica.

A tal proposito, la Commissione si riserva di chiedere tutta la documentazione necessaria per tale valutazione, compresi programmi, traduzioni ed eventuali ulteriori certificazioni da parte dell’Istituzione estera di rilascio del titolo o altro Ente.

La documentazione accademica del titolo estero dovrà essere in linea con gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa.

Modalità e termini della richiesta

La richiesta di riconoscimento crediti dev’essere inoltrata alla Segreteria Studenti via e-mail all’indirizzo segr.psicologia@unich.it o ateneo@pec.unich.it nel rispetto delle modalità previste dal vigente *Manifesto degli Studi* e effettuando il versamento del contributo previsto dal vigente *Regolamento Tasse e Contributi Universitari*.

La richiesta dovrà essere corredata della documentazione prevista nella preposta modulistica, reperibile sul Portale di Ateneo. In ogni caso, la Commissione si riserva di richiedere – per tramite della Segreteria Studenti – tutta la documentazione necessaria per le proprie valutazioni, compresi i programmi di studio.

Solo nel caso di trasferimenti/passaggi da altro Ateneo/corsi di studio, la valutazione delle attività formative pregresse è effettuata dalla Commissione sulla base del foglio di congedo trasmesso alla Segreteria Studenti, senza necessità di presentare apposita istanza.

Il termine per la presentazione della richiesta di riconoscimento crediti per ciascun A.A. è il 31 gennaio (esempio: la richiesta di riconoscimento per l’A.A. 2026/2027 dev’essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2027). Solo per le certificazioni linguistiche è possibile richiedere il riconoscimento entro il 30 giugno di ciascun anno accademico.

Per presentare richiesta di riconoscimento è necessario essere in regola con l'iscrizione all'A.A. di riferimento.

Fino alla comunicazione degli esiti della valutazione della Commissione, non è possibile compiere atti di carriera.

Esiti della valutazione

La Segreteria Studenti trasmette all'interessato/a apposita griglia e l'estratto del verbale recante il dettaglio delle valutazioni effettuate dalla Commissione e in particolare:

- gli esami riconosciuti, comprensivi di votazione o giudizio e del numero di CFU;
- eventuali integrazioni da sostenere;
- anno di corso di ammissione.

La griglia e l'estratto del verbale viene trasmesso via e-mail esclusivamente all'indirizzo di posta istituzionale nome.cognome@studenti.unich.it. In assenza di controdeduzioni – da inviare entro e non oltre 30 giorni solari dalla trasmissione – i contenuti della delibera si intendono accettati senza ulteriori riserve.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale il giudizio espresso caso per caso dalla Commissione.